



Liceo Statale "E. Boggio Lera"
Scientifico Ordinario – Scientifico Scienze Applicate – Linguistico
Catania



Prot. n° 9698/A22
Decreto n° 1690

Catania, 21 settembre 2019

DECRETO DI INDIZIONE DELLE ELEZIONI SCOLASTICHE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Visti** gli artt. 30 e 31 del D.L.vo n° 297/94;
- Vista** l'Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991 n° 215 – Elezioni degli organi collegiali a livello di circolo – istituto, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998;
- Nelle more** dell'emanazione delle circolari della *D.G. per gli Ordinamenti scolastici e la Valutazione del Servizio del MIUR e dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale*, che richiamano il termine del 31 ottobre per le operazioni di voto per gli organi di durata annuale e per il rinnovo annuale della rappresentanza studentesca nei consigli di istituto, da svolgersi secondo la procedura semplificata di cui agli artt. 21 e 22 della sopra citata ordinanza;
- Visto** l'art. 6 del DPR n° 567 del 10 ottobre 1996, così come sostituito dall'art. 5 del D.P.R. 9/4/99 n. 156;
- Nelle more** dell'emanazione della circolare dell'Ambito Territoriale di Catania, che richiama la necessità di procedere al rinnovo biennale della rappresentanza studentesca nelle Consulte Provinciali per il biennio scolastico 2019/20 – 2020/21 da svolgersi secondo la procedura semplificata di cui agli artt. 21 e 22 della sopra citata ordinanza;
- Constatato** che non è possibile procedere a surroga dei due componenti della rappresentanza dei genitori eletti nella lista "Insieme per migliorare" per esaurimento della lista stessa;
- Ritenuto** opportuno garantire l'equilibrio dei voti espresso dagli elettori mediante elezioni suppletive;
- Visto** l'art. 2 del DPR 235/2007 che precisa che la componente studentesca dell'organo di garanzia debba essere individuata tramite elezioni;
- Valutata** infine l'opportunità di organizzare le consultazioni studentesche, di cui ai punti precedenti, in uno stesso giorno;

DECRETA

Art. 1

Sono indette le elezioni per i seguenti Organi Collegiali:

1. **CONSIGLI DI CLASSE** (componente studenti e genitori: due rappresentanti dei genitori e due rappresentanti degli studenti);
2. **CONSIGLIO D'ISTITUTO** (quattro rappresentanti degli studenti e due rappresentanti dei genitori);
3. **CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI** (due studenti rappresentanti l'istituto scolastico)



4. ORGANO DI GARANZIA (due rappresentanti dei genitori e due rappresentanti degli studenti)

ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI NEI CONSIGLI DI CLASSE

Art. 2

Per il rinnovo della componente studenti e genitori in seno ai Consigli di Classe tutti sono elettori ed eleggibili.

Art. 3

Le votazione per il rinnovo della componente studenti in seno ai Consigli di Classe, dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto si effettueranno **durante le ore di lezione di sabato 19 ottobre prossimo**. In particolare l'assemblea di classe e le successive operazioni di voto si svolgeranno rispettivamente durante le ultime tre ore di lezione previste per ciascuna classe nella specifica giornata. Durante l'assemblea gli alunni discuteranno il seguente odg:

1. Problematiche emerse durante la fase iniziale dell'anno scolastico;
2. Presentazioni delle candidature;
3. Presentazione dei programmi di ciascun candidato;
4. Presentazione delle liste per le elezioni del Consiglio di Istituto;
5. Presentazione delle liste per le elezioni dei componenti in seno alla Consulta provinciale ;
6. Presentazione dei candidati per l'elezione di uno studente in seno all'organo di garanzia.

Alla fine dell'assemblea si procederà con la costituzione del seggio composto da un presidente e due scrutatori (non candidati) e, quindi, con le votazioni, in urne separate dei rappresentanti nel Consiglio di Classe, dei rappresentanti nel Consiglio di Istituto, dei rappresentanti nella Consulta Provinciale e del rappresentante in seno all'Organo di Garanzia. Alla fine ciascun seggio elettorale (classe) provvederà alle operazioni di scrutinio e di redazione dei verbali per tutte e quattro le votazioni. Lo stesso seggio provvederà inoltre alla proclamazione degli eletti in seno ai Consigli di classe. I verbali, insieme alle schede saranno consegnati, a cura del presidente del seggio, alla Commissione Elettorale della scuola.

La proclamazione degli eletti in seno al Consiglio di Istituto, alla Consulta Provinciale e all'Organo di Garanzia sarà curata della Commissione Elettorale che provvederà a riassumere i voti di lista e di preferenza.

Art. 4

Nel **pomeriggio di venerdì 18 ottobre** avranno luogo le elezioni dei rappresentanti dei genitori; i seggi saranno costituiti alle ore 16.30 e le operazioni di voto avranno luogo sino alle ore 18.30. Dalle ore 15:00 alle ore 15.45 il dirigente accoglierà i genitori degli alunni in Aula Magna per discutere dei problemi emersi durante la fase iniziale dell'anno scolastico e del ruolo dei rappresentanti negli OO.CC. Dalle ore 16:00 alle ore 16.30 si svolgeranno le assemblee dei genitori per le singole classi presiedute dai rispettivi docenti che saranno designati da una prossima circolare. I docenti presidenti della seduta esporranno la programmazione didattica – educativa, discuteranno dei problemi della classe emersi durante la prima fase dell'anno scolastico, illustreranno le problematiche connesse con la partecipazione alla gestione democratica della scuola e le modalità di espressione del voto. I docenti, infine, cureranno il buon esito delle suddette operazioni. Nella eventualità in cui gli elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo, è consentito, subito dopo l'assemblea, di far votare gli elettori predetti presso il seggio di altra classe, nella quale a tal fine deve essere trasferito l'elenco degli elettori della classe e l'urna elettorale.



Catania

Alla fine delle operazioni di voto ciascun seggio elettorale provvederà alle operazioni di scrutinio, di redazione dei verbali e di proclamazione degli eletti. I verbali, insieme alle schede, saranno consegnati, a cura del presidente del seggio, alla Commissione Elettorale della scuola.

Art. 5

Le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nei consigli di classe, hanno luogo per ciascuna componente sulla base di una unica lista comprendente tutti gli elettori in ordine alfabetico. Ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere se gli eligendi sono in numero superiore a uno.

Ogni seggio elettorale è composto da un presidente e da due scrutatori di cui uno funge da segretario, che sono scelti tra coloro che facciano parte delle categorie da rappresentare e siano elettori nella sede.

ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO, DELLA CONSULTA PROVINCIALE, DELL'ORGANO DI GARANZIA

Art. 6

Sono indette le elezioni:

- per il rinnovo annuale della componente studentesca in seno al Consiglio di Istituto (quattro componenti);
- suppletive per la surroga di due componenti della rappresentanza dei genitori in seno al Consiglio di istituto (due componenti);
- per il rinnovo biennale della Consulta Provinciale degli studenti (due rappresentanti);
- per la nomina della componente studentesca nell'Organo di Garanzia (due componenti);
- per la nomina della componente genitori nell'Organo di Garanzia (due componenti).

Le elezioni per il rinnovo delle componenti studentesche si svolgeranno secondo la procedura semplificata di cui all'art. 9 della O.M. 215/1991; le elezioni suppletive per la surroga della componente genitori e della componente genitori nell'Organo di Garanzia si svolgeranno secondo la procedura ordinaria descritta al titolo III della richiamata OM.

Art. 7

(Date di svolgimento delle elezioni)

Le votazioni per la elezione della componente studentesca in seno al Consiglio di Istituto della rappresentanza nella Consulta Provinciale e della componente studentesca nell'Organo di Garanzia si svolgeranno sabato 19 ottobre prossimo, in concomitanza con le elezioni della componente studentesca nei consigli di classe, secondo le modalità descritte all'art. 3.

Le votazioni per le elezioni delle componenti genitori si svolgeranno domenica 20 ottobre 2019 dalle ore 8 alle ore 12 e lunedì 21 ottobre dalle ore 8 alle ore 13,30 in concomitanza con l'elezione della componente genitori nell'Organo di Garanzia.

Art. 8

(Formazione delle liste)

Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti (alunni e genitori) e per ciascun organo collegiale (Consiglio di istituto, Consulta Provinciale, Organo di Garanzia)

I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché dell'eventuale sede di servizio. Essi sono contrassegnati da numeri arabi progressivi.



Catania

Le liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono, inoltre, dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste della stessa componente e per lo stesso consiglio di istituto.

Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza né può presentarne alcuna.

Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere autenticate dal preside o dal docente collaboratore a ciò delegato, previa esibizione da parte del richiedente di idoneo documento di riconoscimento.

Art. 9

(Presentazione delle liste dei candidati)

Ciascuna lista può essere presentata:

- da almeno due elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è costituito da un numero di elettori fino a dieci;
- da almeno 1/10 degli elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è costituito da un numero di elettori non superiore a 100 (la frazione superiore si computa per unità intera);
- da almeno venti elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è costituito da un numero di elettori superiore a 100.

Ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente l'ordine di presentazione alla commissione elettorale di istituto anche da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista. Essa può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle categorie di cui trattasi.

Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della commissione elettorale dalle ore 9 del 20° giorno (sabato 28 settembre per le liste studentesche e lunedì 30 settembre per le liste dei genitori) e non oltre le ore 12 del 15° giorno (venerdì 4 ottobre per le liste studentesche e sabato 5 ottobre per le liste dei genitori) antecedenti a quello fissato per le votazioni. I membri delle commissioni elettorali possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere essi stessi candidati.

Nello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste dei candidati e subito dopo le ore 12:00 la commissione elettorale di istituto cura l'affissione all'albo delle liste dei candidati.

La commissione elettorale verifica la regolarità delle liste a norma dell'art. 34 della O.M. 215/91

Art. 10

(Presentazione dei candidati e dei programmi)

L'illustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto dai presentatori di lista, dai candidati, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei genitori e professionali riconosciute dal MIUR per le rispettive categorie da rappresentare.

Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute dal 18° (martedì 1 ottobre per le liste studentesche) al 2° giorno (giovedì 17 ottobre per le liste studentesche) antecedenti a quello fissato per le votazioni e per lo stesso periodo sono messi a disposizione gli appositi spazi per l'affissione degli scritti riguardanti l'illustrazione dei programmi. Nello stesso periodo è consentita la distribuzione, nei locali della scuola, di scritti relativi ai programmi.



Catania

Le richieste per le riunioni sono presentate dagli interessati al preside entro il 10° giorno (mercoledì 9 ottobre per le liste studentesche) antecedente a quello fissato per le votazioni.

Art. 11

(Predisposizione delle schede)

Le schede per l'espressione del voto, debbono essere costituite da fogli di eguale grandezza in ogni seggio.

Il presidente del seggio appone, mediante appositi timbri che le scuole e gli istituti sono tenuti a fornire, su ambedue le facce dei fogli la seguente dicitura: "Elezioni del consiglio di istituto" oppure "Elezioni della Consulta Provinciale" oppure "Elezione dell'Organo di Garanzia"

I presidenti dei seggi curano, poi, che i fogli siano ripartiti in tanti ulteriori gruppi quante sono le categorie di elettori, apponendo, sempre su ambedue le facce dei fogli, di ogni gruppo, mediante altri appositi timbri, la dicitura indicante le categorie predette, esempio: "Genitori", "Alunni".

Tutte le schede debbono, infine, recare l'indicazione del seggio e nella faccia interna del numero romano di ciascuna lista elettorale e debbono essere vidimate mediante la firma di uno scrutatore.

Art. 12

(Costituzione e composizione dei seggi elettorali per l'elezione delle componenti genitori)

Per le elezioni suppletive della componente genitori in seno al Consiglio di Istituto e per la elezione della componente genitori nell'Organo di Garanzia sarà costituito un solo seggio in corrispondenza della biblioteca e con ingresso da via Teatro Greco.

Il seggio elettorale è composto da un presidente e da due scrutatori di cui uno funge da segretario, che sono scelti tra coloro che facciano parte delle categorie da rappresentare e siano elettori nella sede.

I seggi elettorali sono comunque validamente costituiti anche qualora non sia stato possibile includervi la rappresentanza di tutte le componenti aventi diritto di elettorato.

Si ricorda che, con l'eccezione delle elezioni per i rappresentanti nei consigli di classe, non possono far parte dei seggi elettorali coloro che siano inclusi in liste di candidati.

Art. 13

(Operazioni di voto e di scrutinio)

1. Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda mediante una croce sul numero romano indicato nella scheda. Le preferenze, nel numero di 1 o 2, a seconda che i posti da attribuire siano fino a 3 (Consigli di Classe) o superiori a 3 (Consiglio di Istituto), potranno essere espresse con un segno di matita accanto al nominativo del candidato o dei candidati prestampato nella scheda.

2. Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non possono essere interrotte fino al loro completamento. Alle operazioni predette partecipano i rappresentanti di lista.

Per le votazioni con procedura semplificata ciascun seggio elettorale (classe) provvederà alle operazioni di scrutinio e di redazione dei verbali per tutte e quattro le votazioni (Classe, Consiglio di Istituto, Consulta provinciale, Organo di Garanzia). Lo stesso seggio provvederà inoltre alla proclamazione degli eletti soltanto in



Catania

seno ai Consigli di classe. I verbali, insieme alle schede saranno consegnati, a cura del presidente del seggio, alla Commissione Elettorale della scuola.

Il conteggio dei voti e la proclamazione degli eletti in seno al Consiglio di Istituto, alla Consulta Provinciale e all'Organo di Garanzia saranno curati della Commissione Elettorale che provvederà a riassumere i voti di lista e di preferenza.

3. Delle operazioni di scrutinio viene redatto processo verbale in duplice originale, che è sottoscritto in ogni foglio dal presidente e dagli scrutatori. Da detto processo verbale debbono, in particolare, risultare i seguenti dati:

- a. numero degli elettori e quello dei votanti;
- b. il numero dei voti attribuiti a ciascuna lista;
- c. il numero dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato.

4. Se l'elettore abbia espresso preferenze per candidati di lista diversa da quella prescelta, vale il voto di lista e non le preferenze. Se, invece, l'elettore abbia espresso nel relativo spazio preferenze per candidati di una lista senza contrassegnare anche la lista, il voto espresso vale per i candidati prescelti e per la lista alla quale essi appartengono.

Se le preferenze espresse siano maggiori del numero massimo consentito, il presidente del seggio procede alla riduzione delle preferenze, annullando quelle eccedenti.

Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l'attribuzione del posto spettante alla lista.

Il presidente del seggio deve cercare di interpretare la volontà dell'elettore, sentiti i membri del seggio, in modo da procedere all'annullamento delle schede soltanto in casi estremi e quando sia veramente impossibile determinare la volontà dell'elettore (es: voto contestuale per più liste, espressione contestuale di preferenze per candidati di liste diverse) o quando la scheda sia contrassegnata in modo tale da rendere riconoscibile l'elettore stesso.

Si invitano tutti gli alunni ad informare le loro famiglie della data delle elezioni dei genitori

Si invitano altresì gli alunni a consultare l'O. M. n° 215 del 15 luglio 1991 allegata al presente decreto.

IL DIRIGENTE
(Donato Biuso)